

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Tracciabilità della retribuzione: non rileva la dichiarazione del dipendente

Prendiamo spunto dalla nota n. 473 del 2021 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per tornare sull'argomento inerente le modalità di pagamento delle retribuzioni.

L'INL ribadisce che è obbligatoria la corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti con modalità tracciabili ed è obbligatorio, per il datore di lavoro, conservare la documentazione comprovante la regolarità del pagamento.

In sede di verifica ispettiva, infatti, non è sufficiente che sia esibita una dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti o comunque in modalità conforme a quanto previsto dalla legge.

Validità delle dichiarazioni del dipendente

A prescindere dalle modalità attraverso le quali i datori di lavoro possono effettuare la corresponsione della retribuzione, **la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.**

Per la medesima ragione, ai fini dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro, non è valida la dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato retribuito con modalità conforme al dettato normativo, in assenza della relativa prova ricavabile dalla tracciabilità di tali mezzi di pagamento.

L'osservanza dell'obbligo normativo è strettamente connesso alla effettiva tracciabilità delle operazioni di pagamento e alla loro possibile verifica da parte degli organi di vigilanza.

Verifica della documentazione

Sussiste inoltre, in capo al datore di lavoro, un obbligo di conservazione della documentazione – in particolare delle ricevute di versamento – anche nei casi di versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata ad un IBAN, proprio al fine di garantire l'effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro